

REGIONE PUGLIA

Proposta n. 53

III Com. n.

PRESIDENZA G.R.

- 9 FEB. 1996

SEGRETERIA G.R.

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. 10/329/10 Pos. _____ All. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

Oggetto: D.D.L. N. 03 : "Istituzione e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende U.S.L.".


- S E D E -

e, p.c. Al Sig. Segretario della Presidenza

Al Settore Legislativo
LORO SEDI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 7/2/1996.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- O R F I N O -



CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 9 FEB. 1996		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Esp. n. 0968		



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Anno Consiglio 641A VI Legislatura

D.D.L. N. 03 DEL 7/2/1996

**"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELLE AZIEN-
DE U.S.L."**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. n. 20/P/317/COORD

Bari,

26 GEN. 1996

Al Sig. Coordinatore Settore Sanità
Prof. Franco Viggiano

Al Sig. Coordinatore Segreteria Presidenza
Dr. Michele D'Innella

Al Sig. Coordinatore Ufficio Leg.vo G.R.
Dr. Pasquale Rutigliani

L O R O S E D I

Oggetto: D.D.L. "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL". Visto del Settore Ragioneria.

Si fa riferimento al D.D.L. indicato in oggetto per comunicare il nulla osta di competenza di questo Settore in ordine alla norma finanziaria di riferimento.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Dr. Michele Pontrelli



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI"

L'art.2 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni attribuisce alla Regione la funzione di determinare i principi sull'organizzazione dei servizi.

L'art.26, comma 8, della legge regionale 26 Dicembre 1994, n.36 prevede che l'organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale ed in particolare gli interventi di prevenzione delle tossicodipendenze sia disciplinato dal Consiglio Regionale.

Con il presente disegno di legge all'esame, pertanto viene disciplinata la suddetta organizzazione prevista in forma dipartimentale, in parallelo a quella prevista per la salute mentale, attesa la complessità e drammaticità delle competenze e funzioni attribuite ai Servizi pubblici per le tossicodipendenze dalle leggi vigenti, in ordine alla prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, nonché con riferimento alle problematiche relative alla riduzione del danno (HIV EPATITI, TBC e patologie Alcolcorrelate).

Viene prevista la istituzione di un dipartimento per ogni Azienda U.S.L., con 25 sezioni dipartimentali (SER.T.) aventi natura sovradistrettuale.

Sono previsti inoltre raccordi con i distretti Socio-Sanitari e collegamenti a rete con i diversi servizi socio-sanitari e referenti istituzionali e sociali ai sensi del D.P.R.309/90 e altre normative.

Sono state confermate le piante organiche determinate dal Consiglio Regionale con provvedimenti attuativi del decreto ministeriale 30 Novembre 1990 n.444, con la istituzione dei posti apicali del ruolo sanitario e dei posti di operatore professionale coordinatore per ciascuna sezione dipartimentale, a seguito della nuova configurazione territoriale delle Aziende UU.SS.LL. (L.n.14 Giugno 1994 n.18) che ha visto confluire nella stessa Azienda più UU.SS.LL. e conseguentemente più servizi per le tossicodipendenze.

In via transitoria, inoltre, è stato previsto che l'incarico di Responsabile del Dipartimento e delle Sezioni Dipartimentali sia affidato a personale, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, riveniente dai Centri Medici e di Assistenza sociale.

Quanto sopra in considerazione che detti servizi, istituiti con legge regionale n.71 risalente al Novembre 1979, sono stati i primi ad operare nella regione, con ambito multizonale, maturando quindi le competenze e professionalità nel settore.




L'ASSESSORE REGIONALE SANITA'

1

(Dr. Michele Saccomanno)

DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELLE AZIENDE
UNITA' SANITARIE LOCALI



1




REGIONE PUGLIA

ART.1 (ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO)

1. Ad integrazione dell'art.15, comma 4, della Legge regionale 28 Dicembre 1994, n.36 in ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è istituito il Dipartimento delle dipendenze patologiche.
2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della A.U.S.L. e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, alcolismo ed altre dipendenze patologiche.
3. La sede del dipartimento coincide con la sede della A.U.S.L.

Handwritten mark



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



REGIONE PUGLIA

5.

ART. 2 (SEZIONE DIPARTIMENTALE)

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni Dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite ad un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.
2. Nel caso di A.U.S.L. con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita una ulteriore Sezione Dipartimentale (SER.T.) in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.
3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni Dipartimentali (SER.T.) come da allegata tabella A).
4. La sede della Sezione Dipartimentale (SER.T.) è individuata dal Direttore Generale della A.U.S.L. in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei Sanitari.

Vt

REGIONE PUGLIA

X



REGIONE PUGLIA

ART. 3 (RESPONSABILE DIPARTIMENTO)

1. Il Direttore Generale nomina il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T.).

Al Responsabile del Dipartimento spetta:

a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;

b) la gestione del budget;


c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T.;

d) la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;

e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art.116 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n.309.

f) promozione e coordinamento delle attività di verifica degli interventi e valutazione dei risultati.

Fa



Mer

Mer

F



REGIONE PUGLIA

ART. 4 (DIRIGENTE SER.T. E FUNZIONI)

1. La Sezione Dipartimentale (SER.T.) è diretta da un dirigente apicale (2° livello) del ruolo sanitario, nominato dal Direttore Generale e scelto tra il personale in servizio nel SER.T., in relazione ai titoli accademici ed al curriculum formativo e professionale maturato nello specifico settore.
2. Il Dirigente della Sezione Dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche ivi comprese quelle riferite alle patologie alcolcorrelate ed HIV correlate.

Pa

2




REGIONE PUGLIA

ART. 5 (UNITA' OPERATIVE)

1. Il Responsabile del Dipartimento sentito il responsabile della Sezione Dipartimentale, in relazione alle esigenze del territorio, individua unità operative a carattere interdistrettuale:

- a) per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale relativamente alle problematiche alcolcorrelate;
- b) per le attività di prevenzione, riduzione del danno, accoglienza, segretariato sociale, counselling, assistenza domiciliare, assistenza in casa alloggio ed in altre strutture coinvolte, relativamente alle problematiche HIV - correlate.

R



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2



REGIONE PUGLIA

ART. 6 (CONVENZIONI)

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale possono essere garantite sia dal servizio pubblico sia in regime convenzionale con il S.S.N., secondo le norme vigenti.

K

A



REGIONE PUGLIA

ART. 7 (INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)

- 1. Il Responsabile della Sezione Dipartimentale (SER.T.) autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.
- 2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il Dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione Dipartimentale (SER.T.).

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark




REGIONE PUGLIA

11.

ART. 8 (ATTIVITA' DISTRETTUALI)

ART. 8
ATTIVITA' DISTRETTUALI

1. Le attività della Sezione Dipartimentale (S.D.) a livello Distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.
2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:
 - a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del D.P.R. 309/90, alla Medicina Scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;
 - b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico-farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal D.P.R. 309/90, dalla circolare n. 20 del 30/9/94 Ministero della Sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;
 - c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;
 - d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semi-residenziale e residenziale, in rapporto con gli Enti Ausiliari di cui al D.P.R. 309/90;
 - e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli Enti Locali ai sensi art. 3 comma 3, D.leg. n. 502/90, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;



A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi art.96 D.P.R. 309/90, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra Ente Locale, Azienda U.S.L., Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONE PUGLIA

13.

ART. 9 (PIANTA ORGANICA)

1. La pianta organica del dipartimento è delle Sezioni Dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti Regionali attuativi del Decreto Ministeriale del 30 Novembre 1990 n. 444 e come accorpate dalle aziende Unità Sanitarie Locali a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla L.R. del 16/6/1994 n. 18.
2. Per ogni Sezione Dipartimentale sono istituiti due posti di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, uno del profilo professionale medico ed uno del profilo professionale psicologo, previa trasformazione del corrispondente posto vacante di 1° livello dirigenziale.
3. Per ogni Sezione Dipartimentale sono istituiti posti di operatore professionale coordinatore, per i profili professionali relativi al personale infermieristico - assistente sociale, educatore professionale nel limite del 15% con arrotondamento all'unità inferiore, mediante trasformazione dei posti vacanti di operatore professionale collaboratore riferiti a detti profili.

1/10

REG. PUGLIA
REG. PUGLIA
REG. PUGLIA

1/10



REGIONE PUGLIA

ll.

ART. 10 (NORMA TRANSITORIA)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale nomina sia il responsabile del Dipartimento che i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T.), tra il personale attualmente in servizio nei medesimi, riveniente dai Centri Medici e di Assistenza Sociale (CMAS), di cui alla L.R. 27 Novembre 1979 n° 71, già confluiti nelle UU.SS.LL., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In assenza, nelle UU.SS.LL. confluite nell'Azienda, di detto personale, la nomina è effettuata tra il personale riveniente dai SER.T. ad alta utenza, ovvero, in assenza, a media utenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONE PUGLIA

ART. 11 (NORMA FINANZIARIA)

ART. 11
(NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte a far data dall'esercizio 1995 con i fondi stanziati sul Cap. 0741090 del Bilancio 1995 nell'ambito della quota capitaria assegnata alle Aziende UU.SS.fl. per garantire i livelli di assistenza.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONE PUGLIA

164

TABELLA A)

Azienda U.S.L.	n. Distretti	nr. Sez. Dip.
BA/1	3	1
BA/2	3	1
BA/3	3	1
BA/4	11	4
BA/5	3	1
BR/1	6	2
FG/1	6	2
FG/2	5	2
FG/3	6	2
LE/1	8	3
LE/2	6	2
TA/1	12	4
*****	*****	*****
12	72	25

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 12-2-96

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]